

Tribunale di Urbino, sent. del 04/09/2004.

Inapplicabilità dell'art. 4, co. 1, L. n. 77/1955, agli assegni protestati.

Agli assegni bancari non è applicabile il rimedio della cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti previsto dal 1° comma dell'articolo 4 della Legge n. 77/1955, in quanto tale strumento è riferito unicamente a pagherò e tratte accettate la cui regolarizzazione economica sia stata effettuata entro 12 mesi dalla data del protesto e tale norma non è obiettivamente assimilabile, neppure a titolo di interpretazione analogica, agli assegni, in quanto mezzi di pagamento e non semplici promesse di pagamento, vista l'esclusione sancita dalla Corte Costituzionale con provvedimenti n. 317/1990 e n. 14/1993.

G. B.